

Alla Commissione Giustizia del Senato

Contributo scritto di valutazioni sul ddl 1075 (soppressione dei Tribunali Regionali e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).

Il ddl 1075 propone la soppressione dei Tribunali delle Acque Pubbliche e l'attribuzione della loro giurisdizione ai Tribunali Amministrativi Regionali.

La soppressione dei Tribunali delle Acque Pubbliche è una scelta ragionevole che conduce ad una semplificazione del sistema processuale, all'avvicinamento del giudice agli enti locali e al cittadino, all'eliminazione di problemi di procedura assai complessi.

1. I Tribunali delle Acque sono un giudice speciale; al di là della valutazione se si tratti di un giudice speciale in senso proprio, e cioè non riconducibile né alla giurisdizione ordinaria né alla giurisdizione amministrativa, o se si tratti soltanto di un organo giurisdizionale particolare, appartenente come sezione specializzata alla giurisdizione ordinaria, ciò che è incontestabile è che si tratta di un organo giudiziario diverso sia dai giudici ordinari in senso proprio che dai giudici amministrativi e che costituisce perciò una evidente complicazione nel sistema giudiziario.

Per le acque, infatti, vi è un giudice diverso da quello che decide con riferimento a tutte le altre controversie che interessano i cittadini e la pubblica amministrazione.

L'esistenza di questi Tribunali confligge con l'impostazione accolta dalla Costituzione e costituisce una complicazione che rende ben più difficile l'accesso alla tutela giurisdizionale per gli enti pubblici e per i cittadini: molto spesso, infatti, è difficile valutare se la controversia spetti ai Tribunali delle Acque o ad altri giudici.

L'eliminazione della complicazione e perciò la soppressione dei Tribunali delle Acque è sicuramente apprezzabile: la materia, del resto, non presenta degli aspetti tecnici così particolari da non poter essere affrontati dai giudici, nella specie secondo la proposta dai giudici amministrativi, che si occupano già di questioni delicatissime, come, per esempio, la contestazione degli atti delle autorità indipendenti.

I giudici amministrativi, poi, hanno ormai dei poteri istruttori identici a quelli del giudice ordinario e possono pertanto effettuare le valutazioni tecniche e di fatto che compie il giudice ordinario.

2. I Tribunali delle Acque operano sulla base di una disciplina processuale, contenuta nel Testo Unico del 1933, che in buona parte è riconducibile al Codice di Procedura Civile del 1865: l'applicazione di una disciplina di questo tipo crea dei problemi per gli operatori della giustizia e di conseguenza per i cittadini e gli enti pubblici che si rivolgono a questi Tribunali, che si confrontano con istituti desueti e che debbono essere raccordati con sempre evidenti difficoltà con la disciplina contenuta nel Codice di Procedura Civile vigente, che è la disciplina generale di riferimento ha anche per questi giudizi.

Non solo, perciò, i giudici delle acque sono un organo giurisdizionale diverso da tutti gli altri presenti nel nostro ordinamento, ma operano sulla base di una disciplina processuale diversa da quella che tutti gli altri giudici utilizzano.

L'esigenza, nell'ordinamento processuale, è che vi siano regole di carattere generale condivise e conoscibili. L'esistenza di un giudice particolare, che opera con regole peculiari, che addirittura risalgono ad un codice di oltre 150 anni addietro e che è stato abrogato per tutti gli altri processi 80 anni fa, non può considerarsi una situazione accettabile.

3. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stato istituito nel 1911 in un'ottica di centralizzazione, perché ha acquisito la competenza che in precedenza avevano i giudici ordinari diffusi sul territorio. Per questa ragione nel 1919, a fronte delle proteste degli operatori e degli studiosi, sono stati istituiti i Tribunali Regionali, collocati presso alcune Corti d'Appello (il che di conseguenza ha mantenuto una sorta di centralismo sia pure attenuato).

Per quanto concerne le controversie relative agli interessi legittimi, però, i Tribunali Regionali non hanno competenza e di conseguenza l'unico al giudice al quale ci si può rivolgere è il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Questa situazione se poteva essere accettabile nel 1911, allorché solo il Consiglio di Stato era giudice amministrativo con competenza generale, non è più accettabile oggi e non era più accettabile fin dal 1948, da quando, cioè, la Costituzione, all'art. 125, ha previsto che la giustizia amministrativa debba essere diffusa sul territorio ed avere una dimensione regionale.

La dimensione regionale della giustizia amministrativa è stata prevista in Costituzione per agevolare il cittadino nell'accesso al giudice e per agevolare gli enti pubblici nel confronto con un giudice amministrativo prossimo.

La presenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è in contrasto con la lettera e l'ispirazione dell'art. 125 della Costituzione e non è per nulla giustificata, poiché la questione relativa alle acque può ben essere valutata in sede locale, ove le acque scorrono.

La soppressione del Tribunale Superiore delle Acque e l'attribuzione della giurisdizione ai Tribunali Amministrativi Regionali perciò completa il quadro costituzionale e agevola il cittadino e gli enti nell'accesso alla giustizia.

Per Avv. Prof. Mario Sanino – Presidente UNAA

Avv. Daniela Anselmi - Vice Presidente UNAA